

Civile Ord. Sez. U Num. 6039 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 28/02/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 10368-2018 proposto da:

MORONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;

**- ricorrente -**

**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE;

**- intimato -**



per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7281/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;  
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, confermino la giurisdizione domestica, con le conseguenze di legge.

**Rilevato e considerato:**

1. che il Tribunale di Firenze dichiarava <<il proprio difetto di giurisdizione a favore del Consiglio Nazionale Forense>>, pronunciando sul reclamo promosso dal COA avverso l'ordinanza che, pur avendo rigettato <<nel merito>> il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dall'Avv. Alessandra Moroni contro il provvedimento che l'aveva sospesa dalla professione a causa del mancato pagamento del contributo annuale, aveva però affermato la giurisdizione ordinaria;

2. che contro tale declinatoria l'Avv. Moroni proponeva ricorso alla Corte per la cassazione del <<provvedimento del tribunale di Firenze che negava la giurisdizione>>; ricorso anche illustrato da memoria;

3. che, pure al di là di ogni altra possibile considerazione sul rispetto delle sue forme, il ricorso è preliminarmente inammissibile;

4. che in effetti queste Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di chiarire che: <<anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato,



ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire>> (Cass. sez. un. n. 27187 del 2007);

5. che, a riguardo, la ricorrente nemmeno ha allegato l'inizio del giudizio di merito;

6. che, in mancanza di avversarie difese, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29